



Comune di Fucecchio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 301 del 14 novembre 2024

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE: CONFERMA E APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro, addì quattordici del mese di Novembre alle ore 15:54, nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti gli assessori contrassegnati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
DONNINI EMMA	Sindaca	Pres
GARGANI FABIO	Assessore	Ass
CAFARO ALBERTO	Assessore	Pres
MAZZEI SABRINA	Assessore	Pres
PADOVANI MARCO	Assessore	Ass
LAZZERETTI EMILIANO	Assessore	Pres

Presenti: 4

Assenti: 2

Presiede la Giunta Emma Donnini, in qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Agnese Granchi in qualità di Vice Segretario.

Assessore: DONNINI EMMA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 816 della legge 27 dicembre 2019 dispone: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;
- il comma 847 del medesimo articolo 1 dispone: *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 838, della legge 160/2019 *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”*;

RICHIAMATI interamente:

- i commi da 816 a 836, 846 e 847 aventi ad oggetto la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- i commi da 837 a 847 aventi ad oggetto la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 35 del 31.03.2021, n. 26 del 27.05.2022 e n.96 del 27.12.2023 di approvazione e successiva modifica del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- n. 36 del 31.03.2021 e n.114 del 29.12.2021 di approvazione e successiva modifica del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle

aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

RICHIAMATE:

- la deliberazione G.C. n. 51 del 16 aprile 2021 avente ad oggetto: Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Approvazione Tariffe anno 2021;
- la deliberazione G. C. n. 53 del 16 aprile 2021 avente ad oggetto: Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Approvazione tariffe anno 2021;
- la deliberazione G.C. n. 239 del 02 dicembre 2021 relativa alle tariffe 2022 del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone Mercatale);
- la deliberazione G.C. n. 371 del 30.12.2022 integrata dalla deliberazione n. 140 del 18.05.2023 relativa alle tariffe 2023 del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone Mercatale);
- la deliberazione G.C. n. 329 del 09.11.2023 relativa alle tariffe 2024 del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone Mercatale);

PRECISATO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

DATO ATTO che ai sensi del comma 820 dell'art. 1 della legge 160/2019, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del paragrafo precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 1, comma 839, della legge 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;

VISTO che per il canone unico patrimoniale:

- ai sensi del comma 826 dell'art. 1 della legge 160/2019, la tariffa standard annua del canone per i Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti è di 40,00 euro/mq;
- ai sensi del comma 827 del medesimo articolo, la tariffa standard giornaliera del canone per i Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti è di 0,70 euro/mq;
- ai sensi del comma 831 dell'art. 1 della citata legge 160/2019 la tariffa standard forfettaria del canone per le occupazioni permanenti con cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per i comuni oltre 20.000 abitanti, è di 1,00 euro per ogni utenza che utilizza la rete, con l'importo minimo di 800,00 euro;

VISTO che per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate:

- ai sensi del comma 841 dell'art. 1 della legge 160/2019, la tariffa standard annua del canone in oggetto per i Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti è di 40,00 euro/mq;
- ai sensi del comma 842 del medesimo articolo, la tariffa standard giornaliera del canone in oggetto per i Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti è di 0,70 euro/mq;
- ai sensi del comma 843 i comuni applicano le tariffe di cui sopra frazionate in ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente;

PRESO ATTO che il citato Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria prevede:

- la suddivisione delle strade e delle aree pubbliche cittadine in base alle caratteristiche delle categorie viarie richiamate, come da Allegato A al Regolamento *"CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI"*;
- per la parte relativa all'occupazione del suolo in tre categorie:
 - Prima categoria
 - Seconda categoria
 - Terza categoria

- per la parte relativa alle esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni in due categorie:
 - Zona 1 (speciale)
 - Zona 2 (ordinaria)
- l'individuazione (non esaustiva) delle tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie come da Allegato B al Regolamento *“CLASSIFICAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE”*;

RITENUTO, in continuità con la precedente normativa, di mantenere la suddivisione del territorio nelle zone sopra indicate;

DATO ATTO che la tariffa ordinaria per ciascuna delle categorie viarie precitate è determinata su base annua e su base giornaliera e per unità di superficie occupata applicando alla tariffa standard i coefficienti relativi a ogni categoria della zona individuata;

PRESO ATTO che il citato Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate prevede la suddivisione delle strade e delle aree pubbliche cittadine in tre categorie:

- Prima categoria
- Seconda categoria
- Terza categoria

in base alle caratteristiche delle categorie viarie di appartenenza di cui all'Allegato A del citato Regolamento *“CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI”* e individua le tipologie di occupazioni di cui all'Allegato B *“CLASSIFICAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE”*;

CONSIDERATO inoltre necessario confermare che:

- nei casi di prolungamento del mercato settimanale per l'intera giornata la tariffa applicata non subirà variazioni;
- nei casi di edizioni aggiuntive del mercato settimanale sarà applicata la tariffa effettiva, a meno che non si tratti dell'edizione sostitutiva;

RITENUTO, in continuità con la precedente normativa, di mantenere la suddivisione del territorio nelle zone sopra indicate;

VALUTATE le caratteristiche delle categorie viarie/zone sopra richiamate;

VALUTATA la necessità, per motivi legati alla dinamica complessiva del bilancio 2025/2027 in corso di predisposizione, di mantenere inalterati rispetto al 2024 le tariffe del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale;

VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe ordinarie per le tipologie di occupazione/esposizione, individuate nei Regolamenti sopra richiamati, con l'obiettivo di mantenere inalterati rispetto al 2024 tutti gli altri coefficienti e quindi le relative tariffe;

RITENUTO pertanto di provvedere a confermare le tariffe per l'annualità 2025, in continuità con l'annualità 2024, per il CANONE UNICO e il CANONE MERCATALE riportate negli allegati seguenti:

- CU_Allegato A_Tariffe standard;
- CU_Allegato B_Tariffe Occupazione Suolo;
- CU_Allegato C_Tariffe Pubblicità e Affissioni;
- CM_Allegato A_Tariffe Standard;
- CM_Allegato B_Tariffe Mercatale;

DATO ATTO che è in corso di predisposizione il bilancio di previsione 2025-2027 e che gli stanziamenti di bilancio saranno resi coerenti con le tariffe sopra elencate e dettagliate negli allegati;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il canone patrimoniale ed il canone mercatale non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza

per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di confermare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2025, in linea con l'annualità 2024, come riportate negli allegati di seguito dettagliati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - CU_Allegato A_Tariffe standard (confermato rispetto al 2024);
 - CU_Allegato B_Tariffe Occupazione Suolo (confermato rispetto al 2024);
 - CU_Allegato C_Tariffe Pubblicità e Affissioni (confermato rispetto al 2024);
3. di confermare le tariffe per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per l'anno 2025, in linea con l'annualità 2024, come riportato negli allegati di seguito dettagliati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - CM_Allegato A_Tariffe Standard (confermato rispetto al 2024);
 - CM_Allegato B_Tariffe Mercatale (confermato rispetto al 2024);
4. di dare atto che le previsioni di bilancio 2025-2027 saranno coerenti con le tariffe sopra elencate e dettagliate negli allegati;
5. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
6. di dare atto che le tariffe sopra indicate hanno effetto dal 1° gennaio 2025;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

La Sindaco
Emma Donnini

Il Vice Segretario
Agnese Granchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.